

Allegato all'atto d. d. n.º 6 del 30-01-1990

Comune di TURRI

Provincia di CAGLIARI

REGOLAMENTO COMUNALE  
DI  
POLIZIA MORTUARIA



— Redatto in conformità al D.P.R.  
21 ottobre 1975, n. 803, ed inte-  
grato con tutte le disposizioni  
vigenti in materia.

a cura di MICHELE SPERDUTI

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1.

*Finalità delle norme*

Le presenti norme hanno lo scopo di coordinare e disciplinare tutte le disposizioni inerenti il servizio necroscopico, di custodia e di polizia dei cimiteri comunali e di quelli privati, in armonia con il D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 e di ogni altra disposizione di legge o regolamentare vigente in materia.

ART. 2.

*Competenza del servizio*

Il servizio di polizia mortuaria e dei cimiteri è di esclusiva competenza del Comune e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco, il quale si avvarrà, per lo scopo, dell'ufficiale sanitario, dei medici necroscopi, dei custodi dei cimiteri e dei necrofori, dei vigili municipali e di ogni altro dipendente assegnato, nella pianta organica del Comune, al servizio stesso, anche per quanto riguarda la manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria.

L'ufficiale sanitario vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

CAPO II  
DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E  
ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 3.

*Denuncia dei decessi*

Ogni caso di morte deve essere denunciato all'ufficiale dello stato civile, entro 24 ore dal decesso:

— da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto;

— da due persone che ne sono informate, se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto;

— dal direttore o da un delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi.

L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.

All'atto della denuncia dovranno essere fornite all'ufficiale dello stato civile tutte le indicazioni stabilite dall'art. 140 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, nell'ordinamento dello stato civile.

ART. 4.

*Denuncia decessi accidentali o delittuosi*

Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informarne l'autorità municipale o di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che potessero giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.

ART. 5.

*Denuncia della causa di morte*

Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 3 e 4, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accer-

VARIAZIONI E AGGIUNTE

tamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, e fornita gratuitamente dal Comune, la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

Sono, comunque, tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

La scheda di morte ha finalità esclusivamente statistiche.

A cura del Comune, presso l'ufficio d'igiene, dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

#### ART. 6.

##### *Comunicazione decessi dovuti a reati*

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

#### ART. 7.

##### *Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali*

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Il Sindaco incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti all'autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART. 8.

*Medico necroscopo*

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate dal medico condotto o da altro sanitario nominato dal Sindaco.

Negli ospedali, la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

I medici necroscopi dipendono, per tale attività, dall'ufficiale sanitario ed a questi riferiscono nell'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.

CAPO III

AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO

ART. 9.

*Autorizzazione alla sepoltura*

L'ufficiale dello stato civile non può rilasciare autorizzazione alla sepoltura di un cadavere, se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvo i casi espressi nei regolamenti speciali, e se non si è accertato della morte per mezzo del medico necroscopo, il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta, possibilmente su apposito modulo fornito gratuitamente dal Comune.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo quanto previsto dagli artt. 8, 9 e 10 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

ART. 10.

*Nulla osta dell'autorità giudiziaria*

L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'autorità giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa, e nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere od ossa umane.

VARIAZIONI E AGGIUNTE

ART. 11.

*Nati morti e prodotti abortivi*

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'ufficiale sanitario.

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'ufficiale sanitario, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO IV

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 12.

*Periodo di osservazione*

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.

VARIAZIONI E AGGIUNTE

ART. 13.

*Periodo di osservazione  
nei casi di morte improvvisa o apparente*

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

ART. 14.

*Periodo di osservazione  
nei casi di morte per malattia infettiva-diffusiva  
o per avanzato stato di putrefazione*

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta dell'ufficiale sanitario, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

ART. 15.

*Disposizione della salma  
durante il periodo di osservazione*

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dall'ufficiale sanitario.

ART. 16.

*Prescrizioni per osservazione di cadavere  
portatore di radioattività*

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le pre-

VARIAZIONI E AGGIUNTE

scrizioni disposte caso per caso dall'ufficiale sanitario, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

ART. 17.

*Deposito di osservazione*

Durante il periodo di osservazione, le salme possono essere tenute nell'abitazione, vegliate a cura della famiglia.

In apposito locale dei cimiteri comunali — distinto dalla camera mortuaria, salvo quanto previsto dal successivo art. 54 — per il prescritto periodo di osservazione, devono riceversi le salme delle persone:

a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione;

b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico.

c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

ART. 18.

*Trasporto salme al deposito di osservazione*

Il trasporto delle salme al deposito di osservazione deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Esso sarà eseguito a cura del Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi degli altri mezzi speciali di trasporto previsti per i servizi a pagamento nel successivo art. 33.

ART. 19.

*Servizio di sorveglianza  
durante il periodo di osservazione*

Durante il periodo di osservazione i cadaveri non possono essere rimossi.

E' permesso ai parenti ed a chi ne assume le veci di assistere le salme anche al fine di rilevare eventuali manifestazioni di vita.

Nei casi di cadaveri non assistiti direttamente, sarà provveduto, secondo le prescrizioni all'uopo dettate dall'ufficiale sanitario, ad assicurarne la sorveglianza da parte del custode.

ART. 20.

*Depositi ed obitori speciali*

Il Comune potrà istituire eventuali depositi di osservazione ed obitori anche presso ospedali ed altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

CAPO V

SEPOLTURA DEI CADAVERI

ART. 21.

*Riscontro diagnostico - Rilascio cadaveri a scopo di studio -  
Prelievo di parti di cadavere per trapianto terapeutico -  
Autopsie - Trattamenti per la conservazione dei cadaveri*

Per il riscontro diagnostico sulle cause di morte; per il rilascio di cadaveri a scopo di studio; per il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e per le autopsie ed i trattamenti per la conservazione dei cadaveri si fa rinvio agli articoli da 36 a 46 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, alle norme in detti articoli richiamate e ad ogni altra vigente in materia.

ART. 22.

*Deposizione del cadavere nel feretro*

Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere deve essere rimosso e deposto nel feretro.

Il cadavere deve essere vestito o, quanto meno, avvolto in un lenzuolo.

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive o diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, secondo le prescrizioni che all'uopo impartirà l'ufficiale sanitario.

ART. 23.

*Obbligo del feretro individuale*

Ogni feretro non può contenere più di un cadavere.

Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ART. 24.

*Caratteristiche feretri per inumazioni*

I feretri da deporre nelle fosse ad inumazione, devono essere di legno e lo spessore delle tavole non può essere inferiore a cm. 2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere congiunte tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con buon mastice.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco, con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

ART. 25.

*Divieto di uso di materiale non biodegradabile*

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso, con decreto del Ministro per la Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

E', altresì, vietato, per le inumazioni, l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

ART. 26.

*Estensioni e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni*

Le prescrizioni di cui ai precedenti articoli 24 e 25 si osservano anche quando il feretro debba essere trasportato, per la inumazione, in Comune distante meno di 25 km. e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre.

Le prescrizioni stesse non sono applicabili, peraltro, per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, i quali devono essere deposti in casse aventi le caratteristiche di cui all'articolo seguente.

ART. 27.

*Caratteristiche feretri  
per tumulazioni e per trasporti fuori Comune*

Le salme destinate alla tumulazione, od al trasporto all'estero o dall'estero, o ad altro o da altro Comune, salvo quanto previsto nel primo comma dell'articolo precedente, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo.

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa racchiusa, deve essere saldata a fuoco, e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo.

VARIAZIONI E AGGIUNTE

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se è di zinco; a 1,5 mm. se è di piombo. Le casse debbono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 30.

Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole in un sol pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo e il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza; congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali saranno parimenti riunite tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm.; il fondo sarà inoltre assicurato con buon mastice.

La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm., saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti.

Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

ART. 28.

*Feretri speciali  
per trasporto di salma in altro Comune*

Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune la sostituzione delle casse di zinco o di piombo con casse di altro materiale, prescrivendo le caratteristiche che esso deve possedere.

L'autorizzazione con le stesse modalità, è necessaria per l'impiego di materiali diversi da quelli della cassa, sia essa di legno o di metallo, applicabili comunque sulla cassa stessa per adornarla o per altre finalità.

ART. 29.

*Chiusura del feretro.  
Verbale di incassatura di salma*

All'atto della chiusura della salma nel feretro, dovrà essere redatto, da parte dell'ufficiale sanitario, assistito dal vigile sanitario, un verbale di incassatura della salma, nel quale sia dato atto che, per l'operazione, sono state osservate le prescrizioni di legge vigenti, anche in merito ad eventuale trattamento conservativo o immunizzante, e che la cassa o le casse stesse, conformi alle norme contenute nei precedenti articoli 25 e 27, portano il marchio e l'indicazione della ditta costruttrice.

Tale verbale deve essere allegato, come parte integrante, alla autorizzazione del Sindaco al trasporto del cadavere, per essere consegnata al custode del cimitero.

ART. 30.

*Fornitura gratuita dei feretri*

E' a carico del Comune la spesa per la fornitura della cassa per le persone iscritte nell'elenco degli ammessi alla assistenza sanitaria gratuita o che, comunque, risulti, da apposita attestazione del Sindaco, non in grado di sostenere la spesa stessa, semprechè la salma debba essere inumata ed il trasporto funebre venga effettuato nella forma ordinaria più semplice.

CAPO VI

TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 31.

*Orario e percorsi dei trasporti funebri*

E' vietato trasportare e seppellire un cadavere non racchiuso in cassa avente le caratteristiche prescritte.

Il trasporto dei feretri al cimitero dovrà essere fatto nell'orario, con le modalità ed i percorsi determinati con apposito provvedimento del Sindaco.

ART. 32.

*Classificazione dei servizi di trasporto funebre*

Le caratteristiche dei trasporti funebri in relazione alla natura dei carri e dei feretri e dei relativi addobbi, sono quelle che risultano dalla classificazione allegata al presente regolamento sotto la lettera A.

Il trasporto deve, comunque, essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

L'ufficiale sanitario vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio stesso.

ART. 33.

*Trasporti gratuiti e a pagamento - Tariffa*

I trasporti funebri sono gratuiti e a pagamento.

Sono a pagamento, secondo la tariffa allegata al presente regolamento sotto la lettera B e stabilita in relazione alla categoria del servizio, quando la famiglia richieda servizi o trattamenti speciali.

Sono a carico del Comune negli altri casi e sempre che la salma debba essere inumata nei campi comuni ed il trasporto avvenga nella forma ordinaria più semplice.

E' escluso, dalla tariffa di cui al secondo comma, il costo del feretro.

ART. 34.

*Diritto fisso comunale  
per trasporti a pagamento nell'ambito del Comune*

Per i trasporti funebri a pagamento da eseguirsi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, è dovuto, da parte dell'impresa funebre, un diritto fisso nella misura prevista nella tabella allegata al presente regolamento sotto la lettera C.

ART. 35.

*Diritto fisso comunale  
per trasporto su strada di cadavere da o per altro Comune*

Per i trasporti funebri dal Comune ad altro Comune o all'estero, o viceversa, da effettuarsi con carri destinati al trasporto di cadaveri su strada, è dovuto al Comune, da parte della impresa funebre che esegue il trasporto stesso, sia di partenza che di arrivo, un diritto fisso, nella misura prevista nella tabella allegata al presente regolamento sotto la lettera C.

ART. 36.

*Esenzione dal pagamento diritti fissi comunali*

Sono esenti da qualsiasi diritto comunale, di cui ai precedenti articoli 34 e 35, i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

ART. 37.

*Carri funebri e rimesse*

Per le caratteristiche e l'accertamento e dichiarazione di idoneità dei carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada e

VARIAZIONI E AGGIUNTE

delle relative rimesse si da espresso rinvio alle norme contenute negli articoli 18 e 19 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

ART. 38.

*Onoranze funebri a persone decedute  
per malattie infettive-diffusive o portatrici di radioattività*

Fermo rimanendo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 22, è consentito rendere le estreme onoranze a persone decedute a causa di una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, sotto l'osservanza delle prescrizioni che impartirà in merito l'ufficiale sanitario, salvo che questi non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Se dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, l'ufficiale sanitario impartirà le necessarie misure protettive per il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 39.

*Trasporto salme ad altro Comune o all'estero*

Per il trasporto delle salme ad altro Comune o all'estero, o viceversa, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento anti-putrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

Tale trattamento è eseguito dall'ufficiale sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione.

Negli altri mesi dell'anno, la prescrizione di cui sopra si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

ART. 40.

*Autorizzazione al trasporto*

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero, unitamente al permesso di seppellimento.

ART. 41.

*Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero  
o in altro Comune o all'estero*

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli da 23 a 35.

Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

ART. 42.

*Autorizzazione al trasporto di cadaveri  
di persone decedute per malattie infettive-diffusive*

Per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dal precedente articolo, può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, prevista dall'art. 27, seguendo le prescrizioni degli articoli 38 e 39.

Ove tali prescrizioni non siano state osservate, l'autorizzazione anzidetta può essere concessa soltanto dopo due anni dal

decesso e con l'osservanza delle speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dall'ufficiale sanitario.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dall'articolo 48 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-difusive di cui all'elenco previsto nel primo comma.

ART. 43.

*Trasporto di cadavere per cremazione  
e relative ceneri*

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente art. 41.

ART. 44.

*Obbligo dell'autorizzazione al trasporto*

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.

ART. 45.

*Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento  
ed alle indagini scientifiche*

Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, si seguono le norme degli articoli precedenti.

— 30 —

ART. 46.

*Compiti del direttore dell'istituto universitario  
per la restituzione dei cadaveri destinati all'insegnamento  
ed alle indagini scientifiche*

Il direttore dell'istituto universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta e confezionata, al servizio comunale dei trasporti funebri, dopo averne avvertito il Sindaco.

ART. 47.

*Trasporto ossa umane e resti mortali assimilabili*

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 41 e 48 non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

ART. 48.

*Trasporto cadaveri da e per l'estero*

Per i trasporti da e per l'estero si osservano le prescrizioni di cui agli articoli 25, 26 e 27 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

## CAPO VII

### CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

#### ART. 49.

##### *Documenti d'accompagnamento feretri al cimitero*

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato se non sia accompagnato:

- a) dal permesso di seppellimento rilasciato dall'ufficiale dello stato civile;
- b) dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco;
- c) dal verbale di incassatura della salma redatto dall'ufficiale sanitario.

Tali documenti devono essere ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni feretro e conservati presso di sé.

#### ART. 50.

##### *Ricevimento cadaveri*

Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento, di cui all'art. 11 del presente regolamento;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

ART. 51.

*Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni*

Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé i documenti di cui all'art. 49; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 9, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;

3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;

4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

ART. 52.

*Consegna registro al Comune*

I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli uffici comunali o governativi.

Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode.

ART. 53.

*Divieto di riapertura del feretro*

Avvenuta la consegna del feretro al custode, non sarà più permesso di toglierne il coperchio, se non per ordine o autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

CAPO VIII  
PIANO REGOLATORE DEL CIMITERO

ART. 54.

*Camera mortuaria*

Ogni cimitero sarà provvisto di una camera mortuaria, per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento, costruita in prossimità dell'abitazione del custode e provveduta di arredi per la disposizione dei feretri e di mezzi idonei per avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Qualora il cimitero non abbia ancora il deposito di osservazione previsto dall'art. 17, funzionerà come tale la camera mortuaria purché sia idonea ad assicurare la sorveglianza del cadavere secondo quanto previsto dall'art. 19.

ART. 55.

*Caratteristiche camera mortuaria*

La camera mortuaria deve essere illuminata o ventilata per mezzo di ampie finestre, aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero.

Le pareti di essa, fino all'altezza di m. 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacata a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, bene unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

ART. 56.

*Sala per autopsie*

Qualora il cimitero sia dotato di sala per le autopsie, questa deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria.

Nel posto meglio illuminato e adatto della stessa sala vi deve essere un tavolo anatomico, in grès, ceramico, in marmo, o in ardesia o in pietra artificiale e ben levigata o in metallo, provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio, e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento.

ART. 57.

*Divisione del cimitero in campi comuni e per sepolture private*

Il cimitero è diviso in aree per sepolture comuni col sistema della sola inumazione ed in aree per sepolture private.

Sono comuni le sepolture, per inumazione, della durata legale di 10 anni, dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

Sono private le sepolture diverse dalle comuni decennali, per maggiore durata o per maggiore distinzione.

ART. 58.

*Disposizione campi comuni*

Le aree destinate alle sepolture comuni sono suddivise in riquadri, disposti possibilmente simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali interni di comunicazione.

Uno o più di tali riquadri è destinato per l'inumazione di salme di fanciulli di età inferiore ai dieci anni.

ART. 59.

*Sepolture private - Natura e concessione*

Le sepolture private sono soggette a particolare concessione amministrativa.

Esse possono consistere:

- a) nella concessione d'uso temporaneo, di fosse in apposite aree per inumazioni singole;
- b) nella concessione d'uso temporaneo, di campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati, ciascuno, di adeguato ossario;
- c) nella concessione d'uso temporaneo, di loculi o colombari costruiti direttamente dal Comune;

d) nella concessione d'uso temporaneo, di area per la costruzione di sepoltura privata a sistema di tumulazione individuale;

e) nella concessione d'uso temporaneo, di area per la costruzione di sepolcreto di famiglia o per collettività;

f) nella concessione d'uso temporaneo, di ossaretti o cellette costruiti direttamente dal Comune, per la custodia delle ossa provenienti dalle esumazioni od estumulazioni o delle urne cinerarie.

Per le concessioni private temporanee suddette dovrà essere corrisposto, al Comune, il prezzo stabilito nella tariffa allegata al presente regolamento sotto la lettera D, a seconda della durata delle concessioni stesse.

#### ART. 60.

##### *Reparti per persone professanti culti acattolici e per comunità straniere*

Nell'interno del cimitero possono essere previsti speciali reparti destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, secondo i sistemi indicati nei precedenti articoli, di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico, che abbiano manifestato volontà di non essere sepolte nel cimitero comune.

In difetto di tale manifestazione, possono provvedere anche i parenti « *jure sanguinis* ».

Anche alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può essere concessa una area adeguata del cimitero.

#### ART. 61.

##### *Reparto speciale per prodotti abortivi*

Può essere previsto, altresì, all'interno del cimitero, uno speciale reparto per accogliere i prodotti abortivi ed i feti che non siano stati dichiarati nati morti all'ufficiale di stato civile

ed il cui permesso di trasporto e seppellimento sia stato rilasciato dall'ufficiale sanitario, secondo quanto previsto dall'art. 11 del presente regolamento.

ART. 62.

*Disposizione generale dei reparti nel cimitero*

La ubicazione e disposizione dei vari reparti dei cimiteri, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche, ecc., saranno previsti nel piano regolatore di ciascun cimitero predisposto a norma degli articoli da 53 a 61 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

ART. 63.

*Planimetria del cimitero - Custodia e aggiornamento*

L'ufficio di igiene comunale deve essere dotato di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del comune, con bollo e firma in originale.

Detta planimetria dovrà essere estesa anche alle zone circostanti del territorio, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

Questa pianta dovrà essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati dei nuovi cimiteri o siano soppressi dei vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

CAPO IX

SISTEMI DI SEPOLTURA

ART. 64.

*Scavatura e utilizzazione delle fosse*

Le fosse devono essere scavate volta per volta, secondo il bisogno.

L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

— 52 —  
ART. 65.

*Numerazione e individuazione delle fosse -  
Segni funerari*

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.

Sul cippo a cura del Comune verrà applicata una targhetta di marmo con indicazione del nome e cognome del defunto e della data del seppellimento.

A richiesta dei parenti o di altri possono essere collocati, sulla fossa, a cura e spese degli interessati, lapidi o croci o altri segni funerari.

La forma e le dimensioni delle lapidi e di altri segni funerari e le relative epigrafi devono essere previamente autorizzate dal Sindaco.

Trascorso il decennio dal seppellimento, al momento dell'esumazione, le lapidi, le croci e gli altri segni funerari posti sulle fosse comuni, qualora non vengano ritirati dagli interessati, passano in proprietà del Comune.

ART. 66.

*Profondità di scavatura della fossa e suo riempimento*

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART. 67.

*Fosse per inumazione persone aventi oltre 10 anni di età*

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono di-

stare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq. 3,50.

I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

ART. 68.

*Fosse per inumazione fanciulli minori di 10 anni di età*

Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere, nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare di almeno m. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq. 2 per ogni inumazione.

ART. 69.

*Divieto di collocazione di più di un feretro in ogni fossa*

In ciascuna fossa non può riporsi che un solo feretro, avente le caratteristiche previste negli articoli 23, 24 e 25 del presente regolamento.

ART. 70.

*Carattere privato delle sepolture per tumulazione*

Le sepolture per tumulazione sono solo private.

ART. 71.

*Sistema di tumulazione*

Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro. Nei colombari destinati alla tumulazione, ogni feretro deve essere posto in loculo (o tumulo o nicchia) separato, scavato in

roccia compatta e costruito con buona opera muraria, intonacato all'interno con cemento.

I loculi possono essere a più piani sovrapposti. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

Lo spessore delle pareti dei loculi deve essere di almeno 40 cm. tranne che non si impieghino lastre di pietra naturale e compatta, unite con malta di cemento oppure costruzioni in cemento armato. In questi ultimi casi tanto le solette che i tramezzi debbono avere lo spessore non inferiore a cm. 10 e debbono essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile a liquidi ed a gas.

E' permessa la costruzione dei colombari con loculi prefabbricati, ma dette celle dovranno essere realizzate in un unico getto di cemento armato di spessore non inferiore a cm. 5; il getto dovrà essere vibrato e dovrà risultare impermeabile ai liquidi ed ai gas. L'unione fra gli elementi scatolari delle celle o loculi dovrà essere costituita da una armatura verticale ed orizzontale annegata in un getto di calcestruzzo non inferiore a cm. 5.

Il piano dei loculi deve essere inclinato verso l'interno ad evitare l'eventuale uscita di liquidi.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a cm. 15 sempre intonacati nella parte esterna.

E' permessa anche la chiusura con elemento di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm. 3, sigillato con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.

#### ART. 72.

##### *Casse per le tumulazioni*

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'art. 27.

E' vietato applicare alle casse metalliche valvole od altri apparecchi che in qualsiasi modo alterino la tenuta ermetica della cassa.

## VARIAZIONI E AGGIUNTE

ART. 73.

*Tumulazioni provvisorie*

Le disposizioni degli articoli 71 e 72 si applicano anche se trattasi di tumulazione provvisoria di salme destinate ad essere tumulate definitivamente in altro luogo del cimitero o fuori del cimitero stesso.

ART. 74.

*Divieto di riapertura sepolture*

Riempite le fosse contenenti i feretri, chiuse e murate che siano le sepolture private o riservate, non potranno essere riaperte se non nel caso previsto dal precedente articolo, o al termine del periodo di inumazione o alla scadenza della concessione, o per ordine dell'autorità giudiziaria, o per autorizzazione del Sindaco.

ART. 75.

*Cremazione cadaveri - Urne cinerarie e cellette*

Per la costruzione del crematorio e la cremazione dei cadaveri, si osservano le norme contenute negli articoli da 79 a 82 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

Ogni urna cineraria deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Le urne saranno collocate in apposite cellette costruite dal Comune, come previsto dalla lettera *d*) dell'art. 59, o nei sepolcreti di famiglia o per collettività di cui alla lettera *c*) dello stesso articolo.

Le dimensioni limite delle urne devono essere tali da poter essere facilmente collocate nelle cellette od ossaretti appositamente costruiti.

VARIAZIONI E AGGIUNTE

CAPO X.  
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 76.

*Esumazioni - Carattere*

Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

ART. 77.

*Esumazioni ordinarie*

Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 83 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e sono regolate dal custode.

Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni.

ART. 78.

*Esumazioni straordinarie*

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza dell'ufficiale sanitario e del custode, dai quali dovrà essere redatto apposito verbale dell'operazione eseguita.

ART. 79.

*Periodo di tempo per le esumazioni straordinarie*

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;

b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e l'ufficiale sanitario dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

ART. 80.

*Ossa provenienti dalle esumazioni*

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccogliercle per deporle in cellette o colombari posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art. 47.

Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere inceneriti nell'interno del cimitero.

ART. 81.

*Estumulazioni ordinarie*

Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo della concessione ed esse sono regolate dal custode.

I feretri estumulati devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

Anche in questo caso il Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni, quando ricorrano le condizioni previste dal penultimo comma dell'art. 83 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

ART. 82.

*Divieto di riduzione di salme estumulate*

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria e all'ufficiale sanitario chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

ART. 83.

*Estumulazioni straordinarie*

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, l'ufficiale sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora l'ufficiale sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

ART. 84.

*Norme particolari per le estumulazioni*

Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 78.

CAPO XI.  
OSSARIO COMUNE

ART. 85.

*Ossario comune*

Ogni cimitero è provvisto almeno di un ossario, consistente in una cripta sotterranea, destinata a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero, costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

CAPO XII.  
CONCESSIONI SPECIALI

ART. 86.

*Durata e decorrenza delle concessioni - Rinnovo*

Tutte le concessioni amministrative per sepolture private, previste dall'art. 59, sono temporanee, con decorrenza dalla data del contratto o — se anteriore — del pagamento del prezzo, ed a pagamento secondo la tariffa allegata al presente regolamento sotto la lettera D, sulla base della durata della concessione medesima.

Non possono essere fatte concessioni di aree per sepolture private a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Le concessioni possono essere rinnovate, alla scadenza, previo pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo.

ART. 87.

*Concessioni speciali gratuite*

Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito, fuorché per accogliere la salma di persona per la quale, a cagione di speciali benemerienze, sia, tale onoranza, deliberata dal Consiglio comunale.

ART. 88.

*Limitazioni del diritto d'uso delle sepolture private*

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona per la quale la concessione stessa è stata fatta.

Per le concessioni di aree per sepolcreti di famiglia il diritto d'uso è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia, limitatamente al coniuge, agli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado, ai fratelli ed alle sorelle, fino a completamento della capienza del sepolcro.

Per le concessioni di aree per sepolcreti per collettività, il diritto d'uso è limitato alle persone regolarmente scritte all'ente concessionario, fino a completamento della capienza del sepolcro.

ART. 89.

*Divieto di cessione delle concessioni*

E', in ogni caso, vietata, pena la decadenza della concessione, la cessione o trasmissione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi titolo o forma.

E' ammessa la rinuncia del diritto d'uso, prima della utilizzazione — in tutto o in parte — della concessione medesima.

Il Comune rimborserà, in tale caso, al concessionario una somma pari al 50% del prezzo pagato per la concessione.

Le spese del relativo contratto sono a carico del concessionario.

ART. 90.

*Contratto di concessione*

Il diritto d'uso è concesso dal Sindaco mediante regolare contratto di concessione a spese del concessionario, previo pagamento del prezzo stabilito nella tariffa comunale.

VARIAZIONI E AGGIUNTE

ART. 91.

*Decadenza della concessione*

La concessione del diritto d'uso decadrà di pieno diritto, oltre che alla sua naturale scadenza e nel caso previsto nel precedente art. 89, quando :

a) per le sepolture individuali, l'utilizzazione non avvenga entro un anno dalla morte della persona per la quale la concessione è stata fatta;

b) per le sepolture di famiglia o per collettività, la costruzione del sepolcreto non venga ultimata entro tre anni dalla data del contratto salvo proroga concessa dalla Giunta Municipale, per comprovate cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del concessionario.

Il Sindaco notificherà la decadenza agli interessati per mezzo di messo comunale, secondo le norme previste dal codice di procedura civile.

ART. 92.

*Effetti della decadenza o della scadenza delle concessioni*

In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, la celletta, l'area o quant'altro concesso in uso tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del vigente codice civile.

ART. 93.

*Progetti delle sepolture private - Obbligo di autorizzazione*

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere dell'ufficiale sanitario e sentita la Commissione edilizia.

VARIAZIONI E AGGIUNTE

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

ART. 94.

*Collaudo tombe e cappelle gentilizie*

Le tombe e le cappelle gentilizie, nonché i sepolcreti per collettività possono essere poste in uso soltanto dopo il collaudo effettuato dall'ufficiale sanitario e dall'ufficio tecnico comunale, per accertarne la conformità al progetto ed alle prescrizioni vigenti per la loro costruzione.

La spesa per il collaudo è a carico del concessionario.

ART. 95.

*Collocazione monumenti funebri -  
Obbligo della autorizzazione*

Sulle aree concesse per sepolture private a sistema individuale possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi ed altri monumenti funerari, previa autorizzazione del Sindaco, sentito ove del caso, il parere della Commissione edilizia.

ART. 96.

*Manutenzione sepolture private*

Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato, i manufatti ed i monumenti di loro proprietà.

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

ART. 97.

*Revoca delle concessioni*

Le concessioni sono soggette a revoca per completo abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto, quando sia risultata infruttuosa la diffida di cui all'articolo precedente.

La revoca è disposta con deliberazione della Giunta Municipale notificata agli interessati per mezzo di messo comunale, nelle forme previste dal codice di procedura civile.

Del provvedimento è dato avviso al pubblico mediante affissione all'ingresso del cimitero per la durata di mesi sei.

Gli interessati hanno trenta giorni di tempo dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'avviso per presentare le proprie opposizioni.

ART. 98.

*Effetti della revoca delle concessioni*

Trascorsi i termini di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente senza che siano state presentate opposizioni, il Sindaco, sentito l'ufficiale sanitario, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o l'estumulazione dei feretri ed alla collocazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente regolamento.

Tutti i materiali e le opere e quant'altro di ornamento e attrezzatura funebre passa in proprietà del Comune.

ART. 99.

*Estinzione naturale delle concessioni*

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, secondo quanto previsto nel Capo seguente.

VARIAZIONI E AGGIUNTE

CAPO XIII.

SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

ART. 100.

*Soppressione cimiteri - Norme applicabili*

Per la soppressione di un cimitero si osservano le norme previste dagli articoli da 97 a 100 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

CAPO XIV.

SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI

ART. 101.

*Sepolcri privati fuori dei cimiteri - Norme applicabili*

Per la costruzione di sepolcri privati fuori dai cimiteri, si osservano le norme previste dagli articoli da 102 a 105 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

ART. 102.

*Onoranze funebri particolari*

Quando debbansi rendere particolari onoranze alla memoria di chi abbia acquistato in vita eccezionali benemerienze, mediante la tumulazione del cadavere in località differente dal cimitero, si osservano le norme previste dall'art. 341 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e dall'articolo 106 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

CAPO XV.  
SERVIZIO DEL CIMITERO - POLIZIA INTERNA

ART. 103.

*Custodia dei cimiteri*

Il cimitero, fuori del tempo necessario al servizio dei cadaveri, e salvo i giorni di cui all'articolo 109, dovrà tenersi costantemente chiuso. Il custode, a richiesta degli interessati, dovrà aprirlo per i lavori di costruzione, restauro o manutenzione delle cappelle private o gentilizie, dei monumenti particolari o delle iscrizioni, previa autorizzazione del Sindaco, sentito l'ufficiale sanitario e sotto l'osservanza delle norme seguenti.

ART. 104.

*Esecuzione lavori da parte dei concessionari*

Nell'esecuzione degli scavi e delle costruzioni, i concessionari dovranno curare la massima diligenza nel compiere le opere per evitare guasti alle tombe ed alle opere pubbliche e private.

ART. 105.

*Occupazione provvisoria di area per esecuzione lavori*

I privati concessionari, durante l'esecuzione delle opere di loro interesse, potranno occupare provvisoriamente il suolo limitrofo per il deposito del materiale di costruzione e degli arnesi da lavoro, salvo a rendere sgombro il terreno appena ultimati i lavori.

ART. 106.

*Divieto di trattamento del materiale da costruzione*

Nel cimitero dovrà introdursi soltanto calce spenta essendo vietato di spegnervi calce per compiere i lavori. Tutto il mate-

riale da costruzione e dei manufatti dovrà essere introdotto nel cimitero in condizione di essere senz'altro adoperato evitando le opere di lavorazione.

ART. 107.

*Trasporto materiale*

Per il trasporto del materiale da costruzione e per il passaggio del personale, deve seguirsi l'itinerario prestabilito dal custode.

ART. 108.

*Materiale proveniente da scavi e demolizioni*

Tutto il materiale proveniente dallo scavo e dalle opere di demolizione, come il materiale di rifiuto non potrà restare nel cimitero, ma dovrà essere trasportato al pubblico scarico.

E' soltanto in facoltà del Comune di utilizzare materiale di scarico per ricoprire i bassifondi.

ART. 109.

*O r a r i o*

Il cimitero rimarrà aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco con apposita ordinanza, affissa all'ingresso.

ART. 110.

*Ingresso al cimitero*

L'ingresso al cimitero è permesso ai soli pedoni.

E' fatta eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli montati da invalidi.

ART. 111.

*Circolazione e sosta*

E' vietato di introdursi nei cimiteri e di soffermarsi all'ingresso dei medesimi allo scopo di questuare.

E' vietato pure di sostare con automezzi, biciclette, motociclette, carri, calessi, banchi, barrocci, ecc., lungo la fronte principale del cimitero se non negli spazi appositamente delimitati, e di ostruire in qualsiasi modo l'ingresso al cimitero stesso e il libero transito sulla strada che vi conduce.

ART. 112.

*Accesso ai cimiteri per lavori*

Gli autoveicoli, i motocarri, le bestie da tiro e da soma, i carri condotti a mano, non potranno entrare nel cimitero che per servizio interno del medesimo.

ART. 113.

*Divieti di ingresso*

Il custode dovrà impedire che abbiano accesso nel cimitero ragazzi di età inferiore ai dieci anni non accompagnati da persone adulte e coloro che si trovino in manifesto stato di ubriachezza o di esaltazione mentale.

ART. 114.

*Divieto di introduzione di animali ed oggetti particolari*

E' vietato introdurre nel cimitero cani ed altri animali, armi da caccia, cose irriverenti o comunque estranee alle onoranze o servizi funebri.

ART. 115.

*Divieto di coltivazione*

Ogni coltivazione nel recinto dei campi è rigorosamente vietata.

VARIAZIONI E AGGIUNTE

Il Sindaco peraltro potrà concedere, dietro regolare domanda, ai privati la facoltà di incaricarsi della coltivazione dei fiori e degli arbusti sempre verdi nelle tombe dei loro defunti, sempre che sia tenuta nei modi e nelle dimensioni determinate dal Sindaco.

ART. 116.

*Pulizia interna*

La strada interna del cimitero, i viali e gli intervalli che separano le sepolture e fosse fra loro, dovranno mantenersi costantemente sgombri dall'erba e da ogni altro impedimento.

Dovranno essere immediatamente raccolte colla più scrupolosa diligenza e seppellite senza indugio le ossa che potessero causalmente apparire alla superficie del cimitero.

L'area del cimitero sarà continuamente mantenuta colla massima nettezza, e le erbe che vi cresceranno dovranno essere tagliate e bruciate nel recinto stesso del cimitero.

ART. 117.

*Divieti speciali*

Nessuno potrà arrecare guasto o sfregio di sorta al muro del cimitero, alla stanza mortuaria, alle cappelle, alle croci, ai monumenti, alle lapidi ed a tutto ciò che esiste nel cimitero. È vietato calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, camminare fuori dai viottoli, sedere sui tumuli o sui monumenti.

È vietato di fare qualunque iscrizione sui muri, sulle lapidi ecc., di macchiarle o comunque deturparle.

È pure proibito di soffermarsi, di farvi immondizia, di raccogliere fiori ed erbe, di toccare gli arnesi e gli strumenti che servono alle inumazioni, nonché di portare fuori dal cimitero, senza la preventiva autorizzazione del custode, qualsiasi oggetto che vi fosse stato collocato.

ART. 118.

*Obbligo di comportamento*

Se nel tempo di onoranze funebri, funzioni religiose, inumazioni di salme ed in ogni e qualunque altra circostanza, qual-

cuno venisse a mancare alla maestà del luogo, il custode dovrà richiamarlo al dovere, ed occorrendo denunciarlo all'Autorità Giudiziaria.

## CAPO XVI

### PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

#### ART. 119.

##### *Numero dei dipendenti addetti ai cimiteri*

Il personale addetto ai cimiteri è quello risultante dalla pianta organica dei dipendenti comunali.

#### ART. 120.

##### *Custode*

Il custode conserva le chiavi delle porte di ingresso e dei diversi locali del cimitero ed esercita la sorveglianza nelle ore durante le quali è permesso l'ingresso al pubblico nel cimitero.

#### ART. 121.

##### *Relazione annuale del custode*

Nel mese di maggio di ciascun anno il custode rimetterà all'ufficio municipale una nota delle riparazioni occorrenti per la conservazione degli arnesi, ferri, attrezzi, dei fabbricati del cimitero, muri di cinta, viali, piante, accompagnandola di tutte le osservazioni che a tale riguardo riterrà opportuno. Indicherà, inoltre, le riparazioni occorrenti alle sepolture, lapidi e monumenti privati, essendo la manutenzione di questi a carico dei concessionari ai fini di quanto previsto dall'art. 96.

#### ART. 122.

##### *Sorveglianza*

Il custode ha pure stretto dovere di impedire che si ingenerino servitù ed abusi, in pregiudizio del cimitero sia nell'interno

come nell'esterno, e che si introducano in esso oggetti estranei al servizio od animali. Inoltre il custode vigilerà che le persone che entrano nel cimitero si conformino in tutto al prescritto dal presente regolamento.

ART. 123.

*Trasmissione registro inumazioni e tumulazioni*

Nei primi otto giorni di ciascun anno il custode trasmetterà all'ufficio di stato civile una copia del registro di cui all'art. 51 riferentesi all'anno precedente.

ART. 124.

*Compiti particolari del custode*

Spetta, inoltre, al custode:

- a) ritirare, per ogni feretro ricevuto, e conservare presso di sé, il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto ed il verbale di incassatura di salma o di resti mortali;
- b) tenere costantemente aggiornato il registro, in duplice esemplare, di cui all'art. 51 del presente regolamento;
- c) sorvegliare i cadaveri deposti nell'apposito locale per il periodo di osservazione;
- d) provvedere alla escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni ed alla sepoltura delle salme nei campi comuni;
- e) assistere e sorvegliare l'inumazione o la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;
- f) provvedere alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- g) assistere e sorvegliare, insieme all'ufficiale sanitario, alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie, sottoscrivendone il relativo verbale nonché, occorrendo, assistere gli incaricati delle autopsie che vengono eseguite nel cimitero, provvedendo per le occorrenti esumazioni o estumulazioni, lavacri, disinfezioni ecc.;
- h) raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero le ossa dei cadaveri esumati o estumulati ed a bruciare, nell'interno del cimitero stesso i resti dei feretri e degli indumenti;

i) tenere aggiornata, con gli appositi ceppi, la numerazione delle tombe nel campo comune;

l) vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni, monumenti ed altri ornamenti funebri, cappelle ecc. come previsto negli artt. 64, 93 e 95, e l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza il permesso scritto del Sindaco e vigilare che tutti i lavori autorizzati siano eseguiti secondo le modalità ed i disegni debitamente approvati;

m) provvedere alla pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe e, in genere, alla nettezza di tutto il cimitero e della zona pertinente, nonché alla cura delle relative piante, siepi e fiori;

n) custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;

o) segnalare all'ufficiale sanitario ogni deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero;

p) denunciare al Sindaco ed all'ufficiale sanitario qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel cimitero;

q) attenersi a tutte le prescrizioni che gli venissero date dal Sindaco o dall'ufficiale sanitario e fare ai medesimi tutte le proposte che ritenesse necessarie in ordine ai servizi affidatigli:

#### ART. 125.

##### *Custode-necroforo - Compiti*

Qualora, al custode, siano affidate anche le mansioni di necroforo adempirà ai seguenti servizi principali:

a) vestizione delle salme quando richiesto dalle famiglie;

b) caricamento e scaricamento delle salme dal carro funebre;

c) accompagnamento delle salme nel cimitero ed in altri luoghi.

## CAPO XVII

### DISPOSIZIONI FINALI

#### ART. 126.

##### *Trasgressioni - Accertamento - Sanzioni*

Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti, e quando non costituiscano infrazioni al T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 od al regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, sono accertate e punite ai sensi degli articoli da 106 a 110 del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni, nonché della legge 3 maggio 1967, n. 317.

Ai fini dell'osservanza delle norme del presente regolamento, al personale addetto al cimitero sono attribuite la qualifica e le funzioni di agente giurato, ai sensi di legge.

A tal fine presteranno, al momento della nomina, il prescritto giuramento.

#### ART. 127.

##### *Concessioni private perpetue e a tempo determinato anteriori al regolamento*

Sono fatte salve le concessioni perpetue rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

Si applicano, per la revoca, le modalità previste dall'art. 97 del presente regolamento.

ART. 128.

*Ordinanze del Sindaco*

È fatto salvo nei casi contingibili e d'urgenza, il potere d'ordinanza del Sindaco previsto dall'art. 153 del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 4 febbraio 1915, numero 148 in materia di pubblica igiene e sanità.

ART. 129.

*Abrogazione precedenti disposizioni*

È abrogata qualunque disposizione contraria al presente regolamento, il quale entrerà in vigore, non appena divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, dopo la pubblicazione all'albo pretorio del Comune, per quindici giorni consecutivi.

A L L E G A T I

CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO FUNEBRE

(art. 14 - lettera a - D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 -  
art. 32 Regolamento)

- CATEGORIA 1<sup>a</sup>: trasporto di feretro in legno pregiato, con autovettura o con carrozza a due cavalli con gualdrappe, con accompagnamento di uno o più carri porta-corone e/o onoranze funebri particolari;
- CATEGORIA 2<sup>a</sup>: trasporto di feretro in legno pregiato, per la tumulazione, con autovettura o carrozza ad un cavallo con drappi;
- CATEGORIA 3<sup>a</sup>: trasporto di feretro in legno comune, per la tumulazione o l'inumazione, con autovettura o carrozza ad un cavallo;
- CATEGORIA 4<sup>a</sup>: trasporto di feretro in legno comune, per l'inumazione.

Il trasporto deve essere, comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.



**CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO FUNEBRE**

(art. 14 - lettera a - D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 -  
art. 32 Regolamento)

- CATEGORIA 1<sup>a</sup>: trasporto di feretro in legno pregiato, con autovettura o con carrozza a due cavalli con gualdrappe, con accompagnamento di uno o più carri porta-corone e/o onoranze funebri particolari;
- CATEGORIA 2<sup>a</sup>: trasporto di feretro in legno pregiato, per la tumulazione, con autovettura o carrozza ad un cavallo con drappi;
- CATEGORIA 3<sup>a</sup>: trasporto di feretro in legno comune, per la tumulazione o l'inumazione, con autovettura o carrozza ad un cavallo;
- CATEGORIA 4<sup>a</sup>: trasporto di feretro in legno comune, per l'inumazione.

Il trasporto deve essere, comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.



TARIFFA DEI TRASPORTI FUNEBRI

(art. 14 - lettera a - D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 - art. 33 Regolamento)

- CATEGORIA 1<sup>a</sup>: con autovettura L. ....; con carrozza a ..... cavalli L. ....;
- CATEGORIA 2<sup>a</sup>: con autovettura L. ....; con carrozza a ..... cavalli L. ....;
- CATEGORIA 3<sup>a</sup>: con autovettura L. ....; con carrozza a ..... cavalli L. ....;
- CATEGORIA 4<sup>a</sup>: con autovettura L. ....; con carrozza a ..... cavalli L. ....;

È dovuta, in aggiunta alla tariffa suddetta, una indennità chilometrica di L. .... per ogni chilometro o frazione di chilometro superiore a 500 m. dal luogo di prelevamento della salma a quello di sepoltura, calcolata sulla minor distanza stradale, tenuto conto del percorso di andata e ritorno.

TARIFFA DIRITTI FISSI COMUNALI

(art. 17, 2° e 3° comma, D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 - artt. 34 e 35 Regolamento)

a) Diritto fisso per trasporti funebri nel territorio del Comune . . . . . L. ....

b) Diritto fisso per trasporto su strada di feretro proveniente da o destinato ad altro Comune o all'estero . . . . . L. ....



e) Concessione d'uso temporaneo di area per costruzione sepolcro di famiglia o per collettività:

durata anni 60 - al mq. L. \_\_\_\_\_

durata anni 90 - al mq. L. 300.000 + IVA 10%

f) Concessione d'uso temporaneo di ossaretti o cellette per urne cinerarie:

	Durata anni 30	Durata anni 60	Durata anni 90
	Prezzo	Prezzo	Prezzo
1ª fila a terra . . . . .			
2ª fila . . . . .			
3ª fila . . . . .			
4ª fila (centrale) . . . . .			
5ª fila . . . . .			
6ª fila . . . . .			
7ª fila in alto . . . . .			

